



# CITTÀ di ALTAMURA

Provincia di Bari

\* \* \* \* \*

## REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE DELLA DEFINIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) AREE FABBRICABILI

Approvato con deliberazione consiliare del 20.2.2003, n.5,  
dichiarata immediatamente eseguibile,  
pubblicato all'Albo Pretorio dal 26.2.2003 al 13.3.2003

### **Art. 1**

#### **Adozione della definizione**

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene introdotta la definizione agevolata delle imposte e tasse dovute a questo Comune da parte dei contribuenti che non le abbiano soddisfatte in tutto o in parte.
2. La definizione è disciplinata dalle regole contenute negli articoli seguenti.

### **Art. 2**

#### **Tributo oggetto della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata è consentita per la definizione dell' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) limitatamente alle Aree Fabbricabili di cui al successivo art.3.
2. La definizione agevolata è consentita, sempre per i tributi di cui al primo comma, anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento, accertamenti definitivi, di riscossione coattiva o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale in qualunque stato e grado.

### **Art. 3**

#### **Entità delle agevolazioni**

1. L'agevolazione consiste nel ridefinire l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) limitatamente alle aree fabbricabili dovuta fino al 31 dicembre 2002 con la seguente metodologia:
  - Fermo restando la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili di cui all'art. 8 del Regolamento, approvato con provvedimento C.C. n. 30 del 30 marzo 1999, la predetta base imponibile cui applicare l'imposta dovuta è ridotta nei valori e per le tipologie qui di seguito elencate:
    1. Riduzione: 35 % (trentacinque per cento) sulla base imponibile, in mancanza dello strumento urbanistico di attuazione e/o progetto attuativo convenzionato così come previsti dalle norme urbanistiche di P.R.G.;
    2. Riduzione: 30 % (trenta per cento), sulla base imponibile in mancanza del lotto minimo di intervento ove previsto dallo strumento urbanistico o per superficie che sia inferiore al 20% (venti per cento) della superficie del comparto di intervento;
    3. Riduzione: 5% (cinque per cento), sulla base imponibile per tutte le aree tipizzate "F" dallo strumento urbanistico e/o esecutivo per il periodo dal 28 gennaio 1993 (adozione P.R.G. adeguato) al 29 aprile 1998 (approvazione definitiva del P.R.G. adeguato).
  - Le suddette riduzioni sono tra loro cumulabili, senza l'applicazione di sanzione ed interessi.

### **Art. 4**

#### **Condizioni per la definizione**

1. La definizione interviene con:
  - a) il versamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 3, primo comma, nel conto corrente postale intestato al Comune, da effettuare entro il 31 luglio 2003;
  - b) la produzione al Comune, mediante raccomandata, delle denunce e/o dichiarazioni e/o comunicazioni omesse e ivi incluse quelle di parziale rettifica;
  - c) domanda di definizione agevolata, da trasmettere al Comune entro il 31 luglio 2003, prevista dal successivo art 6 contenente:
    1. l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con allegata copia dello stesso;
    2. l'indicazione delle somme dovute, a titolo di imposta, a seguito della definizione agevolata ;
    3. la metodologia applicata ai sensi dell'art. 3, comma 1;
    4. originale e/o fotocopia autenticata del versamento di cui alla precedente lettera a).

### **Art. 5**

#### **Procedimenti coattivi in corso**

1. Nel caso in cui siano in corso procedimenti coattivi, l'interessato, dopo aver provveduto al versamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 3, primo comma, ne da comunicazione al Servizio Tributi, con le modalità previste dall'art. 4, affinché lo stesso possa procedere al formale scarico delle eventuali somme residuali della partita.

## **Art. 6**

### **Procedimenti pendenti**

1. Nel caso in cui siano in corso procedimenti giurisdizionali, in qualunque stato e grado, il contribuente ne ottiene la sospensione presentando al giudice presso il quale pende il procedimento, apposta domanda con allegata copia della richiesta irrevocabile rivolta al Comune di avvalersi delle agevolazioni previste dal presente regolamento e contestuale impegno di provvedere al versamento del dovuto entro il 31 luglio 2003, annotata per ricevuta dal Comune ovvero dotata di copia della ricevuta della raccomandata di spedizione;
2. Il procedimento è sospeso. Il Servizio Tributi deve segnalare al giudice, a mezzo raccomandata, entro il 31 dicembre 2004, il mancato o incompleto versamento di quanto dovuto dal contribuente ovvero l'intervenuta regolare definizione della vertenza del termine.

## **Art.7**

### **Controllo delle definizioni**

1. Le comunicazioni del contribuente, relative alla definizione agevolata dell'imposta in questione, dovranno essere asseverate dal Servizio Urbanistica del Comune e solo tale asseveramento costituirà titolo per il Servizio Tributi per procedere alle conseguenti determinazioni.
2. Il difetto di versamento da parte del contribuente comporta, qualora ecceda il tre per cento di quanto dovuto, il rifiuto della definizione agevolata ed il ripristino delle obbligazioni tributarie in capo all'inadempiente.

## **Art. 8**

### **Norme finali**

1. Del contenuto del presente Regolamento viene data ampia pubblicità a cura del Servizio Tributi con manifesti, comunicati stampa, nonché pubblicazione nel sito internet.
2. Copie del regolamento è trasmessa ai Presidenti delle Commissioni tributarie provinciale e regionale, alle organizzazioni di categoria ad agli ordini professionali residenti nel Comune.